

1-INTRODUZIONE

1.1- QUADRO LEGISLATIVO

In base alla Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, meglio conosciuta come Direttiva "Uccelli", dal 1981 gli Stati membri hanno l'obbligo di realizzare una serie di azioni per la conservazione di numerose specie avifaunistiche indicate negli allegati della direttiva stessa e di individuare e istituire sul proprio territorio Z.P.S (Zone di Protezione Speciale) all'interno delle quali attuare idonee misure di conservazione degli uccelli e degli habitat.

La Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, attua una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata **Rete Natura 2000** (Art. 3). *Questa rete, formata dai siti (Siti di Importanza Comunitaria S.I.C.) in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.*

La Rete "Natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

Se le ZPS sono designate dagli Stati membri, la designazione dei siti previsti dalla Direttiva Habitat avviene invece in maniera congiunta tra gli Stati e l'Unione Europea. Gli Stati membri propongono liste di siti (pSIC: siti di importanza comunitaria proposti) e la Commissione adotta, sulla base degli elenchi nazionali, tutti i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) per regione biogeografica¹. Gli Stati infine, designeranno i SIC come Zone Speciali di Conservazione.

Quanto previsto dall'art. 6 della Dir Habitat in merito al regime dei vincoli diventa pienamente effettivo a partire dall'adozione della lista comunitaria di SIC e questo è già stato realizzato per le regioni alpina, boreale, continentale, atlantica e macronesica e si applica inoltre alle ZPS.

Date le inadempienze degli Stati membri la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che ai pSIC si applicano comunque le misure di protezione previste dalla direttiva (Sentenza in Causa C-17/03).

Le 2 direttive prevedono che gli Stati membri adottino le opportune MISURE DI CONSERVAZIONE per evitare nelle ZSC il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per il perseguimento degli obiettivi previsti. Le misure di conservazione costituiscono l'insieme di tutte le misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e di flora selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente. Ai sensi dell'art. 1 lett e) della Dir 92/43/CEE lo stato

¹ Regioni biogeografiche: alpina (comprende , oltre alle Alpi, i Pirenei, gli Appennini, gli Scandes), atlantica, boreale, continentale, macronesica, mediterranea e pannonica.

di conservazione di un habitat è “l’effetto della somma dei fattori che influiscono sull’habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle specie tipiche” lo **stato di conservazione di una specie**, invece (lett. I) è “la somma dei fattori che, influenzando sulla specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni.”

Inoltre la direttiva Habitat prevede (art. 6 , par. 2) MISURE DI SALVAGUARDIA adottate dagli Stati membri “per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi” della stessa Direttiva.

I par. 3-4 dell’art. 6 della Dir 92/43/CEE recitano:

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente a altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o un progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

L’art. 7 della Dir Habitat precisa che gli obblighi derivanti dall’art. 6 , paragrafi 2,3,4 si applicano anche alle Zone Speciali di Conservazione previste dall’art. 4, paragrafo 2, della direttiva Uccelli.

Si precisa che le misure di tutela non si applicano soltanto ai siti della Rete Natura 2000 ma anche per piani o progetti all’esterno di essi che possano avere incidenza sugli habitat e le specie per cui il sito è stato designato; inoltre all’allegato IV della Dir Habitat sono elencate specie animali e

vegetali per cui sono previste misure di protezione indipendentemente dal fatto che esse sia localizzate all'interno di un sito Natura 2000.

La Direttiva Habitat è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano con il **D.P.R. 357/97** "Regolamento recante attuazione della Dir 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", modificato e integrato dal D.P.R. n° 120/2003.

I compiti e gli obblighi per l'applicazione della Direttiva Habitat spettano alle Regioni, ferma restando la responsabilità dello Stato nei confronti dell'Unione Europea e dei principi costituzionali (P Fantilli e L. Ambrogi, Diritto all'ambiente, 2005).

Nell'ambito del Progetto Bioitaly coordinato dal Ministero dell'Ambiente, la Regione Toscana aveva individuato un elenco di SIC e di ZPS (Del C.R. 342/98) che sono confluiti all'interno della lista approvata con DM del 03/04/2000.

A livello regionale, la Direttiva è stata recepita con L.R. 56/00 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche"- Modifiche alla L.R. 7/98- Modifiche alla L.R. 49/95", recentemente modificata e integrata da altre disposizioni legislative.

L'allegato D della L.R. 56/00, riporta l'elenco aggiornato dei siti di importanza regionale (S.I.R.) all'interno dei quali sono compresi i siti della Rete Natura 2000 (pSIC, ZPS) e i siti di interesse regionale per la presenza di habitat e specie di interesse conservazionistico a livello toscano.

L'elenco dei siti è stato successivamente modificato con Del G.R. n° 18/2002 e con Del C.R. 06/2004 sono stati individuati i confini su scala 1:10.000 così da dare attuazione ai vincoli di salvaguardia previsti dall'art. 81 del PIT.

Inoltre, con la stessa deliberazione, sono state designate zone di protezione speciale in quei pSIC che anche parzialmente coincidevano con aree IBA.

L'art. 4 , comma 1 del DPR 357/97, come modificato e integrato dal DM Ambiente del 20/01/1999 e dal DPR 120/2003, assegna alle regioni e alle province autonome il compito di *assicurare, per i pSIC, opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate*. In particolare, al c. 2 si precisa che devono essere adottate, entro 6 mesi dalla designazione delle ZSC, misure di conservazione che implicano, se necessario, appropriati piani di gestione specifici o integrati a altri piani di sviluppo le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali. La Regione Toscana, con Del G.R. 644/00 ha dato attuazione all'art. 12, comma 1, lett a) della L.R. 56/00 approvando le "norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di Importanza Regionale (SIR)"

L'art. 5 del D.P.R. 120/03 sostituisce integralmente quello del D.P.R. 357/97, specificando finalità e contenuto (allegato G) della valutazione di incidenza.

1. *Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico -ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.*

2. ***I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore**, ivi compresi i piani agricoli e faunistico -venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno **studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito**, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.*

3. *I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.*

(....)

7. *La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.*

8. *L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.*

9. *Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.*

10. *Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad*

esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Per quanto riguarda la Regione Toscana, la valutazione di incidenza è normata dall'art. 15, come modificato dall'art. 194 della L.R. 1/2005.

L'art. 1 c.4 della L.R. 56/00, come modificato dall'art. 194 della L.R. 1/2005, recita *"I siti di cui all'allegato D nonché i geotopi di importanza regionale (GIR) di cui all'art. 11, costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell'art. 4 della L.R. 1/2005 e fanno parte dello statuto del territorio di cui all'art. 48 , c.1 e 2 della medesima legge. Essi sono considerati elementi di rilievo ai fini della redazione della carta della natura di cui all'art. 3 c.3 della L. 394/91 (legge quadro sulle aree protette), da ultimo modificata dalla L. 172/2003, anche in conformità con quanto previsto negli atti statali di indirizzo."*

L'art. 15 c.2 della L.R. 56/00, come modificato dall'art. 194 della L.R. 1/2005, recita *" gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, per i quali sia prevista la valutazione integrata ai sensi della L.R. 1/2005, qualora siano suscettibili di produrre effetti sui siti di importanza regionale di cui all'allegato D, o sui geotopi di importanza regionale di cui all'art. 11, devono contenere, ai fini dell'effettuazione della valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97, apposita relazione di incidenza"*

L'approvazione dei piani da parte dell'amministrazione competente è subordinata al fatto che la relazione di incidenza accerti che la loro attuazione non pregiudichi l'integrità del sito (art. 15 c.4). La procedura da attivare se debba essere approvato un piano nonostante l'esito negativo della valutazione di incidenza, segue quanto indicato dagli artt 8 e 9 del D.P.R. 357/97. Sono in corso di definizione le specifiche norme tecniche per l'effettuazione della valutazione di incidenza, per cui al momento si applica quanto disposto dall'allegato G del D.P.R. 120/03.

1.2- Lo studio per la valutazione di incidenza: metodologia

Per valutare la significatività delle opere/interventi previsti dal piano strutturale è stata effettuata una prima fase di “screening” per completare la quale “l’autorità competente deve raccogliere informazioni da una serie di fonti. Molto spesso le decisioni sullo screening possono essere formulate semplicemente sulla base di materiale già pubblicato o ricorrendo a consultazioni con le agenzie competenti per la conservazione della natura”². Per questo e a completamento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale, è stata condotta un’analisi bibliografica di dettaglio e una raccolta di informazioni presso Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, Provincia di Lucca, biblioteche universitarie, per poter disporre dei dati relativi alle risorse floro-faunistiche presenti sul territorio di Seravezza in cui ricadono i Siti di Importanza regionale e le aree limitrofe.

Quindi per ciascun SIR si è fornita una breve descrizione (localizzazione, estensione, cartografia di riferimento) e un inquadramento territoriale in relazione ai confini amministrativi e alla presenza di vincoli sovraordinati (aree protette) o di riconoscimenti internazionali legati alla conservazione (aree IBA, Ramsar) o di istituti faunistici di protezione (oasi di protezione ex art. 15 L.R. 3/94, zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna ex art. 14 L.R. 3/94).

Inoltre, sono state riportate le check list bibliografiche relative alla flora e alla fauna, oltre a una descrizione degli habitat e della vegetazione presente; di questi elementi sono state redatte poi specifiche tabelle che evidenzino il livello di interesse comunitario, nazionale e regionale per cui il sito è stato designato e il relativo stato di conservazione.

All’interno della fase di screening “per i progetti/piani di esigua entità l’autorità competente può concludere che non vi saranno effetti rilevanti semplicemente dopo aver esaminato la descrizione del progetto. Allo stesso modo, tali informazioni possono essere sufficienti per concludere che risaranno effetti rilevanti per progetti di grande significatività. Laddove non è così chiaro se si verificheranno effetti rilevanti, è necessario un approccio molto più rigoroso in materia di screening. In base al principio di precauzione e in nome della trasparenza, che deve caratterizzare tutto il processo decisionale, laddove si conclude che è improbabile che si verifichino effetti ambientali, tale decisione deve essere documentata e deve essere oggetto di una relazione. Pertanto, fa parte delle buone prassi redigere una relazione quando si giunge alla conclusione che è improbabile che si producano effetti ambientali significativi sul Sito Natura 2000”.

Per questo, dopo aver inquadrato naturalisticamente il territorio comunale e in particolare quello ricompreso all’interno dei SIR, sono state esaminate le previsioni di piano strutturale; per ogni SIR è stato verificato se le previsioni di PS possano produrre direttamente o indirettamente incidenze

² La procedura per l’elaborazione della valutazione di incidenza è descritta nella “Guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6, par 3-4 della Dir 92/43/CEE” (Commissione Europea, DG Ambiente, 2002)


significative sulle componenti biotiche, abiotiche ed ecologiche e ove ciò possa accadere anche potenzialmente (a breve o a lungo termine), è stata prodotta una relazione di incidenza.

Ovviamente, dal momento che il livello di dettaglio delle previsioni del piano strutturale non è particolarmente elevato, qualora le opere/interventi previsti possano produrre (anche potenzialmente) effetti significativi sui siti della rete ecologica è necessario che vengano effettuati specifici studi di incidenza in sede di elaborazione del regolamento urbanistico, dei piani attuativi e dei progetti esecutivi.

Nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza per alcuni degli impatti negativi, ove possibile, sono state previste Misure compensative, ossia misure di attenuazione (misure di mitigazione che riducono al minimo o eliminano totalmente tale impatto) o misure compensative (che compensano gli effetti negativi su un habitat causati dal piano/protetto) e sono stati quindi forniti dei criteri di indirizzo per gli atti successivi .

1.3- LA RETE NATURA 2000 NEL TERRITORIO COMUNALE

Analisi siti della Rete Natura 2000 ricadenti o limitrofi al Comune di Seravezza interessati dallo studio di incidenza. In rosso il confine comunale.



Tipologia	N°	Cod Nat 2000	Denominazione	Sup (ha)	Seravezza		Altri Comuni
					ha	%	
SIR-pSIC	18	IT5120010	Valle del Serra-Monte Altissimo	1857,08	1302,9	70,1%	MS: Massa, Montignoso
SIR	19	IT5120011	Valle del Giardino	783,17	212,54	27,1 %	LU:Stazzema
SIR-pSIC	21	IT5120013	Monte Tambura-Monte Sella	2009,88	79,15	3,9 %	LU: Stazzema-Vagli di Sotto, Minucciano
SIR-pSIC	22	IT5120014	Monte Corchia- Le Panie	3962,87	37,32	0,94 %	LU: Molazzana, Stazzema, Vergemoli
SIR -ZPS	23	IT5120015	Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane	17320,8	1058,75 (di cui solamente 208,3 ha non sovrapposti ad altri SIR)	6,1 %	LU: Vergemoli, Molazzana, Minucciano, Pescaglia, Careggine, Vagli di Sotto, Stazzema; MS: Fivizzano, Massa, Carrara, Casola in Lunigiana, Montignoso
TOTALE (al netto delle sovrapposizioni)					1832.5	46.4%	

Superficie comune Seravezza: 3951,04 ha

1.4- SIR CONTIGUI AI CONFINI COMUNALI

Nella porzione sud occidentale del Comune, al confine con il Comune di Pietrasanta (LU).

Tipologia	N°	Codice	Denominazione	Altri comuni
SIR-ZPS	135	IT5110022	Lago di Porta	LU: Pietrasanta MS: Montignoso